

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2742-A**

**ALLEGATO**

## **RELAZIONE GENERALE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**(RELATORE BASILE)**

**Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 2004**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

**presentato dal Ministro per le politiche comunitarie**

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2004**

---

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

**INDICE**

## Disegno di legge n. 2742

- articolo 1 .....	<i>Pag.</i>	3
- articolo 2 .....	»	17
- articolo 3 .....	»	19
- articolo 4 .....	»	20
- articolo 5 .....	»	21
- articolo 6 .....	»	22
- articolo 7 .....	»	28
- articolo 8 .....	»	43
- articolo 9 .....	»	47
- articolo 10 .....	»	51
- articolo 11 .....	»	57

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole « diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

#### 1.22

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola «diciotto» con la seguente «dodici».*

---

#### 1.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle direttive il cui termine di recepimento è scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, i tempi di emanazione dei decreti di cui al presente comma ed al comma 4, sono ridotti della metà».*

---

**1.20**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle direttive il cui termine di recepimento è scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, i tempi di emanazione dei decreti di cui al presente comma ed al comma 4, sono ridotti della metà».*

---

**1.6**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire la parola «quaranta» con la seguente: «sessanta».*

---

**1.24**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire la parola «quaranta» con la seguente: «sessanta».*

---

**1.1**

TIRELLI, CAVALLARO, BEDIN, COVIELLO, MAGNALBÒ, MONTI, PIZZINATO

**Accolto**

*Al comma 3, dopo le parole: «entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari», inserire le seguenti: «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni», nonché sostituire le parole: «Decorso tale termine» con le seguenti: «Decorso tale ultimo termine».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione del parere con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1».

---

**1.7**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole «Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».*

---

**1.26**

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «Decorso tale termine», con le seguenti: «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni. Decorso tale ultimo termine».*

---

**1.8**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 3 sostituire le parole: «Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere» con le seguenti: «L'acquisizione del parere è obbligatoria ai fini della emanazione definitiva dei decreti».*

---

**1.25**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».*

---

**1.29**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE e 2003/10/CE sono corredati della relazione tec-*

nica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari»

---

**1.9**

DONATI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.4**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**1.23**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**1.30**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».*

---

**1.28**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «eventualmente adottati», fino a: «Trento e di Bolzano», con le seguenti: «che incidono nelle materie di competenza legislativa delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed».*

---

**1.21**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo tiene conto degli atti normativi eventualmente già approvati a livello regionale nelle stesse materie».*

---

**1.27 (v. testo 2)**

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

*«5-bis. Il Ministro per gli affari comunitari provvede ad informare, ogni quattro mesi, le competenti commissioni parlamentari sullo stato di esercizio delle deleghe previste dalla presente legge. Analogamente, il Ministro per gli affari regionali provvede a comunicare alle medesime commissioni i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome».*

---

**1.27 (testo 2)**

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

**Accolto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei depu-*

tati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome».

---

### **1.10**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Il Governo provvede a comunicare, ogni tre mesi, alle competenti commissioni parlamentari le eventuali procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo stato delle procedure in corso e le iniziative assunte in conseguenza».

---

### **1.All.A.5**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva 2001/42/CE.*

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

### **1.All.A.14**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, COVIELLO, CAVALLARO

#### **Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva 2001/42/CE.*

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---



**1.All.A.20**

IL RELATORE

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva: «2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate».*

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

**1.All.A.21**

IL RELATORE

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva: «2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia».*

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

**1.All.A.4**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/35/CE.*

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

**1.All.A.13**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO, LIGUORI, VALLONE

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/35/CE.*

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

**1.All.A.22**

IL RELATORE

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva: «2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile».*

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

**1.All.A.12**

BEDIN, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

**Accolto**

*Al comma 1, spostare dall'Allegato A all'Allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:*

«2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione».

---

**1.All.A.18**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Accolto**

*Al comma 1, spostare dall'Allegato A all'Allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:*

«2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società».

---

**1.All.A.19**

TIRELLI

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva:*

«2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva

91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio».

*Conseguentemente inserire la suddetta direttiva nell'Allegato B.*

---

### **1.All.A.23**

IL RELATORE

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva: «2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio».*

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

### **1.All.A.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'Allegato A sopprimere il capoverso:*

«2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori».

---

### **1.All.A.17**

MONTAGNINO, BEDIN, COVIELLO, CAVALLARO

**Accolto**

*All'Allegato A sopprimere il capoverso:*

«2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori».

---

**1.All.A.7**

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Accolto**

*Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:*

«2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, ti-reostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali».

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

**1.All.A.24**

IL RELATORE

**Accolto**

*Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:*

«2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/1531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE».

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

**1.All.A.16**

BEDIN, CAVALLARO, DONATI, COVIELLO

**Accolto**

*Al comma 1, spostare dall'Allegato A all'Allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:*

«2003/86 CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare».

---

**1.All.A.25**

IL RELATORE

**Accolto**

*Nell'Allegato A sopprimere la direttiva:*

«2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni

dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio».

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

### **1.All.A.3**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/87/CE.*

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

### **1.All.A.15**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

#### **Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/87/CE.*

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

---

### **1.All.A.8**

PIZZINATO, BUDIN

#### **Accolto**

*All'Allegato A, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la seguente voce:*

«2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario».

*Conseguentemente, all'Allegato B, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, dopo la penultima voce, inserire la seguente voce: «2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario».*

---

**1.All.A.11**

MONTAGNINO, BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Accolto**

*Al comma 1, spostare dall'Allegato A all'Allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:*

«2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro».

**1.All.A.6**

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva:*

«2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari».

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B*

**1.All.A.2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/92/CE*

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell'Allegato B.*

**1.All.A.10**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Accolto**

*Al comma 1, spostare dall'Allegato A all'Allegato B, ivi richiamati, la seguente direttiva:*

«2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità».

**1.All.A.26**

IL RELATORE

**Accolto**

*Nell'Allegato A, sopprimere la direttiva:*

«2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio».

*Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell'Allegato B*

---

**1.All.A.9/1**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Accolto**

*All'emendamento 1.All.A.9, sostituire le parole: «Allegato A», con le seguenti: «Allegato B».*

---

**1.All.A.9**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Nell'Allegato A, dopo la direttiva 2003/99/CE, aggiungere le seguenti:*

«2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea».

---

**1.All.B.1**

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Nell'Allegato B aggiungere la seguente direttiva:*

«direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

---

**1.All.B.3**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Nell'Allegato B aggiungere la seguente direttiva:*

«2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio».

**1.All.B.4**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Nell'Allegato B, dopo la direttiva 2003/55/CE inserire la seguente direttiva:*

«2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE».

**1.All.B.6**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, D'AMICO, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI, DONATI

**Respinto**

*Al comma 1, all'Allegato B, ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:*

«2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».



**Art. 2.****2.7 (v. testo 2)**

BEDIN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per evitare disarmonie», con le seguenti: «ai fini di mero coordinamento».*

---

**2.7 (testo 2)**

BEDIN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per evitare disarmonie», con le seguenti: «ai fini di un migliore coordinamento».*

---

**2.5**

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «salva l'applicazione», fino a : «In tali casi sono previste:», con le seguenti: «al di fuori dei casi già previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, sanzioni penali. In tali casi, prevedere:»*

---

**2.4**

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO, DONATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «salva l'applicazione delle norme penali vigenti», con le seguenti: «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».*

---

**2.2**

TIRELLI, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: «danno di particolare gravità» inserire le seguenti: «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace».*

---

**2.3**

TIRELLI, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, dopo le parole «interessi diversi da quelli sopra indicati» inserire le seguenti: «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto».*

---

**2.6**

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.1**

TIRELLI, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».*

---

**Art. 3.****3.3**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola «due», con la seguente «uno».*

---

**3.1**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 3 sopprimere le parole «Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».*

---

**3.4**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO, DONATI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole «Decorso inutilmente il termine» con le seguenti «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine».*

---

**3.2**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 3 sostituire le parole «Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati» con le seguenti: «I decreti legislativi non possono essere emanati in assenza del prescritto parere».*

---

**Art. 4.**

**4.1**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole «sono posti a carico dei soggetti interessati», inserire le seguenti «, in misura non superiore al trenta per cento per l'effettuazione dei controlli ed al sessanta per cento per le prestazioni a richiesta,».*

---

**4.2**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».*

---

**Art. 5.**

**5.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1 dopo la parola «recepimento» aggiungere le seguenti  
«pieno e corretto».*

---

**Art. 6.****6.2**

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dalle commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in assenza di parere.».

**6.1**

TIRELLI, CAVALLARO, BEDIN

**Accolto**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione del parere con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1».

**6.0.1**

CICCANTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis. - Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, l'as-

senza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi;

b) assicurare che eventuali oneri afferenti alle imprese che si fanno carico degli obblighi di servizio universale riguardanti la sicurezza del sistema, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, l'efficienza energetica e la protezione del clima, siano adeguatamente remunerati;

c) prevedere che, alla data di completa liberalizzazione del mercato, le funzioni di fornitore di ultima istanza siano esercitate dalle imprese distributrici e che, alla medesima data, sia soppresso l'Acquirente Unico;

d) favorire una gestione, anche integrata, orientata al risparmio dei costi delle attività afferenti alle attività di distribuzione di gas ed elettricità;

e) mantenere la titolarità in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle competenze in materia tariffaria, al fine di garantire il principio dell'unicità a livello nazionale della tariffa di distribuzione al momento della completa liberalizzazione del mercato;

f) prevedere che, al fine di garantire la regolarità della fornitura e l'accesso efficiente al sistema, il concessionario dell'attività di distribuzione metta a disposizione dei propri clienti i dati relativi ai consumi elettrici come risultanti dal gruppo di misura della rete di distribuzione.»

---

### 6.0.3/1

COVIELLO, BEDIN, GIARETTA

#### Precluso

*All'emendamento 6.0.3, al comma 6-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove ricorrano le condizioni di piena garanzia per gli utenti finali.».*

---

### 6.0.3/2

COVIELLO, BEDIN, GIARETTA

#### Precluso

*All'emendamento 6.0.3, al comma 6-bis, lettera f), sopprimere, in fine, le seguenti parole: «della rete di distribuzione.».*

---

### 6.0.3

IL RELATORE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis. - Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, l'assenza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi;

b) assicurare che eventuali oneri afferenti alle imprese che si fanno carico degli obblighi di servizio universale riguardanti la sicurezza del sistema, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, l'efficienza energetica e la protezione del clima, siano adeguatamente remunerati;

c) prevedere che, alla data di completa liberalizzazione del mercato, le funzioni di fornitore di ultima istanza siano esercitate dalle imprese distributrici e che, alla medesima data, sia soppresso l'Acquirente Unico;

d) favorire una gestione, anche integrata, orientata al risparmio dei costi delle attività afferenti alle attività di distribuzione di gas ed elettricità;

e) mantenere la titolarità in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle competenze in materia tariffaria, al fine di garantire il principio dell'unicità a livello nazionale della tariffa di distribuzione al momento della completa liberalizzazione del mercato;

f) prevedere che, al fine di garantire la regolarità della fornitura e l'accesso efficiente al sistema, il concessionario dell'attività di distribuzione metta a disposizione dei propri clienti i dati relativi ai consumi elettrici come risultanti dal gruppo di misura della rete di distribuzione.»



**6.0.2**

CICCANTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-ter.**

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Garantire, al fine di realizzare un mercato di gas naturale concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, l'assenza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

b) Assicurare che eventuali oneri afferenti alle imprese che si fanno carico degli obblighi riguardanti la sicurezza del sistema, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, l'efficienza energetica e la protezione del clima, siano adeguatamente remunerati.

c) Assicurare il libero accesso al sistema in particolare ai nuovi operatori, attraverso meccanismi di bilanciamento non discriminatori e orientati ai costi dello sbilancio per il sistema.

d) Prevedere adeguati incentivi alla minimizzazione delle situazioni di sbilancio e consentire la compensazione di situazioni di sbilancio opposte fra operatori.

e) Assicurare misure non discriminatorie per l'accesso al servizio di trasporto, in particolare a quello transfrontaliero, favorendo il raggiungimento di accordi tra le Autorità di regolazione e gli operatori del trasporto di paesi diversi, al fine di rendere il più possibile omogenee le condizioni di accesso e di transito nel mercato interno.

f) Favorire una gestione orientata al risparmio dei costi delle attività afferenti alla distribuzione di gas anche attraverso l'integrazione fra operatori e con la distribuzione elettrica.

g) Garantire condizioni di accesso al sistema, tali da permettere che i contratti a lungo termine siano un'opzione effettiva anche per i nuovi operatori del gas, nel rispetto degli obiettivi di apertura del mercato previsti dalla direttiva.

h) Favorire adeguate misure per lo sviluppo della capacità di stoccaggio e assicurare un accesso il più possibile flessibile e compatibile con le esigenze dell'attività nel libero mercato, nel rispetto dei vincoli tecnici e delle norme per una gestione ottimale.

*i) Garantire l'esenzione dall'obbligo di TPA, per le nuove infrastrutture che contribuiscono effettivamente ad un aumento della concorrenza nel mercato. Tali deroghe devono essere attribuite con certezza, nei tempi compatibili con le necessità relative alla pianificazione degli investimenti.».*

---

**6.0.4 (v. testo 2)**

PICCIONI, CHIRILLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, attualmente regolata dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Comunitario 2003/2003;*

*b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del Regolamento Comunitario 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";*

*c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento Comunitario 2003/2003;*

*d) la revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Comunitario 2003/2003».*

---

**6.0.4 (testo 2)**

PICCIONI, CHIRILLI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-

slativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE), n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

*b)* utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

*c)* individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

*d)* revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1».

---

**Art. 7.****7.6**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

00a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

000a) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

**7.28**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120, predisporre misure idonee a stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico,

00a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

000a) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli im-

pianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.».

---

**7.8**

DONATI, BASTIANONI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1 giugno 2002 n.120;».

---

**7.33**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002 n.120;».

---

**7.5**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**7.11**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia ai sensi della decisione 2002/358/Ce, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che

tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e degli incrementi delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la sicurezza energetica».

---

### 7.10

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1993».*

---

### 7.30

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;».

---

### 7.34

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;».

---

**7.38**

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle normative di recepimento e attuazione comunitarie e nazionali;».

---

**7.37**

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;».

---

**7.13**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:* «favorire l'utilizzo di tecnologie energetiche che producono meno emissioni per unità considerata, attuando i meccanismi della direttiva in modo complementare alle altre misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo dell'inquinamento».

---

**7.12**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «non compatibili con il conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni».

---

**7.14**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comunitario, per assicurare l'efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei livelli di emissione e dei livelli di riduzione effettivamente conseguiti;

*b-ter*) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresì l'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività;».

---

**7.16**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) assicurare la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/Ce, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

---

**7.15**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

---



**7.1**

VALLONE, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) conformare il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, con il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, mediante il miglioramento dei livelli di efficienza del sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costi/benefici delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni stesse, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism e Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia dell'utilizzo di avanzate tecnologie informatiche da parte delle imprese».

**7.20**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «mediante» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «evitare la doppia contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni e delle riduzioni delle emissioni ottenute con attività di progetto del protocollo di Kyoto, anche al fine di escludere crediti prodotti da attività in ambito nucleare dalla possibilità di essere convertiti in quote da utilizzare nel sistema comunitario, tenendo comunque conto dell'impatto ambientale e sociale delle attività di progetto che vedono coinvolte imprese italiane».*

**7.19**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «mediante» fino alla fine della lettera.*

**7.21**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che anche i controllori EMAS che garantiscono competenza in materia di cambiamenti climatici, oltre alle competenze e conoscenze necessarie dei requisiti del ciclo dei progetti di Joint Implementation (JI), possano verificare le riduzioni delle emissioni ottenute con le attività dei progetti JI».*

---

**7.17**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) divieto di convertire in quote da impiegare nel sistema comunitario i crediti per il meccanismo di attuazione congiunta (*Joint Implementation - JI*) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (*Clean Development Mechanism - CDM*), provenienti da progetti che non ottengono una riduzione permanente delle emissioni dalle fonti interessate o che potrebbero avere un notevole impatto sulla biodiversità.».

---

**7.18**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) assicurare la Valutazione d'impatto strategica dei programmi nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili di cui alla lettera c) nonché dei programmi e delle strategie nazionali per l'attuazione dei progetti stessi, garantendo la consultazione del pubblico prima di adottarli, come stabilito dall'art.6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

---

**7.22**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «sulla base» fino a: «fabbisogno energetico, sia».*

---

**7.23**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da «sulla base» fino a: «fabbisogno energetico,» con le seguenti: «e della finalità di raggiungere l'integrità ambientale del sistema anche a livello nazionale, dell'efficienza e frequenza del sistema di monitoraggio,».*

---

**7.2**

VALLONE, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema», con le parole: «sia dell'esigenza di migliorare i livelli di efficienza raggiunti».*

---

**7.25**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*«d-bis) prevedere che le informazioni sulle attività di progetto alle quali imprese italiane partecipano e che sono detenute dall'autorità pubblica competente, vengono messe a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE;*

*d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni*

per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale».

---

### 7.31

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, nonché previsione dell'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività;».

---

### 7.32

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

---

### 7.24

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere che dal diritto di partecipazione a scambi internazionali di quote di emissione, siano escluse attività connesse in qualunque modo alla produzione di energia nucleare».

---

**7.36**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale».

**7.3**

VALLONE, BEDIN

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «valorizzare», inserire le seguenti: «, attraverso opportune iniziative,».*

**7.26**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) condizionare il rilascio di qualunque autorizzazione alla emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso, nonché le autorizzazioni allo scambio delle relative quote, alla verifica, da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le iniziative che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse;

e-ter) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e di scambio delle stesse».

**7.29**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«f) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;».

---

**7.35**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«f) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e scambio delle stesse».

---

**7.4**

VALLONE, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «il formato» con le parole: «le forme».*

---

**7.27**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di informazione e accesso al pubblico».*

---

**7.0.1**

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 20 luglio 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, nell'Allegato B ivi richiamato, aggiungere la direttiva:*

«2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e sopprimere la medesima direttiva nell'Allegato A

**7.0.2**

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al procedimento.».

*Conseguentemente, cancellare la predetta direttiva dall'Allegato A ed aggiungerla all'Allegato B.*

**7.0.3**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 20 luglio 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE



concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

j) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

k) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

l) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

m) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

n) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

o) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro stato membro;

p) assicurare la complementarità con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

q) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

r) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento».

*Conseguentemente, al comma 1, nell'Allegato B, ivi richiamato, aggiungere la direttiva:*

«2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e sopprimere la medesima direttiva nell'allegato A.

#### **7.0.4**

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia

di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al procedimento.».

*Conseguentemente, cancellare la predetta direttiva dall'Allegato A ed aggiungerla all'Allegato B,*

---

**Art. 8.****8.9**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

*«a) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;*

*b) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2008;».*

**8.1**

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «50 per cento» con le seguenti: «55 per cento».*

**8.7**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole «70 per cento» con le seguenti: «90 per cento».*

**8.6**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «31 dicembre 2005» con le seguenti: «30 giugno 2005».*

**8.2**

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 1 lettera b) sostituire le parole «70 per cento» con le seguenti «75 per cento».*

---

**8.8**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole « 31 dicembre 2007» con le seguenti «31 dicembre 2006».*

---

**8.10**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole «esistenza operativa» inserire le seguenti «e comunque entro i termini di cui al D.Lgs 22 maggio 1999, n.209».*

---

**8.3**

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 2, alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, e successive modificazioni».*

---

**8.13**

TURRONI, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali soggetti devono essere ricompresi fra gli impianti indicati nell'inventario di cui all'articolo 4 comma 1 della direttiva 96/59/Ce».*

---

**8.4**

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 3 sostituire le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni» con le seguenti «di cui al comma 2 del presente articolo».*

---

**8.11**

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**8.5**

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

**Respinto**

*Al comma 3 sostituire la parola «sei» con la parola «tre».*

---

**8.12 (v. testo 2)**

TURRONI, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209 e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.».*

---

**8.12 (testo 2)**

TURRONI, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Accolto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il*

mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.».

---

### **8.0.1**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  
in attuazione della direttiva 2001/77/Ce)*

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/77/Ce, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il comma 1 è soppresso».

---

### **8.0.2**

TURRONI, DONATI BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  
in attuazione della direttiva 2001/77/CE)*

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/77/Ce, all'articolo 17 comma 1, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, sostituire le parole « ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile» con le seguenti: «limitatamente alla parte biodegradabile».

---

**Art. 9.****9.5**

CUTRUFO, CICCANTI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - Il rinnovo dei contratti pubblici previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinato, oltre che all'accertamento delle condizioni di convenienza e alle ragioni di pubblico interesse, alla previsione di una tale evenienza fin dagli atti di gara. Resta inteso che la durata del rinnovo non può eccedere quella imposta dalle disposizioni di derivazione comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. I nuovi limiti in materia di rinnovo operano a partire dal 1° gennaio 2005».

**9.1**

CONSOLO, PEDRIZZI

**Respinto***Aggiungere il seguente comma 2:*

«I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.».

**9.4**

IOANNUCCI

**Respinto***Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di ser-

vizi assicurati una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.».

---

### 9.7

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO, BEDIN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi assicurati una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.».

---

### 9.6

CICOLANI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi possono essere rinnovati, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata del servizio sia fondato su ragioni, sopravvenute a seguito della aggiudicazione, di opportunità amministrativa e convenienza economica.».

---

### 9.3

CHIRILLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I contratti per la fornitura di beni e servizi che scadono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno.».

---



**9.2 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno.».

---

**9.2 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla presente legge».

---

**9.0.1**TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifica al decreto legge 138/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n.178/2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE)*

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002 n. 178, è soppresso».

---

**9.0.2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, il comma 17 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 è soppresso».

---

**Art. 10.****10.12**

ZANDA, VERALDI, MONTINO, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 2, all'articolo 2, comma 1, della legge n. 109 del 1994, ivi sostituito, sopprimere le parole: «Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».*

---

**10.3**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento».*

---

**10.13**

ZANDA, VERALDI, MONTINO, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 3, all'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, ivi sostituito, sopprimere le parole: «Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».*

---

**10.4**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento».*

---

**10.1**

CHIRILLI

**Respinto**

*Al comma 4, alle lettere f) e g), aggiungere le seguenti parole: «, di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.».*

---

**10.14**

ZANDA, DONATI, MONTINO, VERALDI, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 4, all'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, oltre che, eventualmente, sul sito internet, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.».*

---

**10.15**

ZANDA, DONATI, MONTINO, VERALDI, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 5, all'articolo 30, comma 6-bis, della legge n. 109 del 1994, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.».*

---

**10.5**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto infine, il seguente periodo: "Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi non contengano quest'ultima indicazione espressa".

8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi;

8-ter. All'articolo 37-quater, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle tre migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto."».

---

## 10.9

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

### Respinto

*Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti.» con le seguenti: «L'avviso deve contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario. Tali criteri sono comunque soggetti al rispetto delle regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci; di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.».*

### Respinto

*Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi».

---

## 10.16

MONTINO, ZANDA, DONATI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, MANZELLA, PIZZINATO, BUDIN, VERALDI

### Respinto

*Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti» con le seguenti: «L'avviso deve contenere i criteri*

in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario».

**Respinto**

*Consequentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono abrogati.».

---

**10.6**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti.» con le seguenti: «All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.».*

---

**10.7**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**10.8**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 8 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi non contengano quest'ultima indicazione espressa.».*

---

**10.17**

MONTINO, ZANDA, DONATI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, MANZELLA, PIZZINATO, BUDIN, VERALDI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole: «gli effetti sulle procedure in corso» aggiungere le seguenti: «ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166.».*

---

**10.10**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole: «gli effetti sulle procedure in corso» aggiungere le seguenti: «ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166.».*

---

**10.2**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 37-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli elenchi delle opere suscettibili di interventi presentati dai "promotori" devono essere resi pubblici dalle amministrazioni interessate attraverso la obbligatoria pubblicazione nella GUCE e nei relativi siti internet; nella GU della Repubblica Italiana e nei siti internet deiministeri delle Infrastrutture e trasporti, Ambiente e tutela del territorio, Affari regionali, Politiche comunitarie; nei BUR delle regioni interessate e nei loro rispettivi siti internet."».

---

**10.11**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. La realizzazione diretta di un'opera pubblica, ed in particolare di un'opera di urbanizzazione da parte di un titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, costituisce un «appalto pubblico di lavori» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE. Qualora l'appalto superi la soglia di applicazione della direttiva,

l'affidamento del medesimo deve avvenire nel rispetto delle procedure di messa in concorrenza previste dalla direttiva stessa; nel caso l'importo dei lavori sia inferiore a detta soglia, l'affidamento dei lavori è comunque soggetto al rispetto delle relative regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci; di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme».

---



**Art. 11.****11.0.2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 1999/22/CE, al fine di garantire una migliore tutela degli animali selvatici».

*Conseguentemente, inserire la predetta direttiva 1999/22 nell'Allegato B.*

**11.0.3**

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO, PIZZINATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:*

**«CAPO III**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA  
DECISIONE - QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13  
GIUGNO 2002 RELATIVA AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO  
E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI**

**Art. 11-bis.**

*(Disposizioni di principio e definizioni)*

1. Le norme del presente Capo sono dirette al recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI

del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro" relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle presenti disposizioni.

3. Ai fini delle presenti disposizioni per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.

4. Le presenti disposizioni costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e 34, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

#### **Art. 11-ter.**

##### *(Competenza territoriale)*

1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1 è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11-quinquies, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

#### **Art. 11-quater.**

##### *(Ricezione del mandato di arresto)*

1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai

sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 11-ter, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

#### **Art. 11-quinquies.**

*(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria)*

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 11-quater, comma 1, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

#### **Art. 11-sexies.**

*(Adempimenti esecutivi)*

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, ovvero che ha comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11-quinquies, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

4. La polizia giudiziaria che procede all'arresto di propria iniziativa ai sensi dei commi 1 e 2 provvede altresì ai sequestri, ai sensi dell'articolo 11-quatervicies, trasmettendo il relativo verbale al presidente della corte di appello competente entro 48 ore, che ne dispone la convalida nelle successive 48 ore.

**Art. 11-septies.**

*(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna)*

1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte di appello identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte di appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

**Art. 11-octies.**

*(Misure cautelari)*

1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 11-septies, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

#### **Art. 11-novies.**

*(Informazioni supplementari)*

1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 11-terdecies.

2. In tal caso il presidente della corte di appello dispone l'applicazione di una misura coercitiva, ai sensi dell'articolo 11-octies, al solo fine e per il tempo strettamente necessario per l'acquisizione delle informazioni supplementari, fissando il termine nella ordinanza entro il quale, in mancanza di ricezione delle stesse, la misura non avrà più efficacia. Della ordinanza darà immediata notizia all'autorità giudiziaria straniera.

#### **Art. 11-decies.**

*(Decisione sulla consegna)*

1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.

2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 11-duovicies del presente capo e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell'Unione europea emittente;

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

#### **Art. 11-undecies.**

##### *(Casi particolari)*

1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda

norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

**Art. 11-duodecies.**

*(Decisione in caso di concorso di richieste)*

1. Se due o più Stati membri dell'Unione europea hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

**Art. 11-terdecies.**

*(Termini per la decisione)*

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla

esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

**Art. 11-quaterdecies.**

*(Ricorso per cassazione)*

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale della Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 11-terdecies, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno successivo a quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

**Art. 11-quindecies.**

*(Termini per la consegna)*

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano



di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

### **Art.11-sexdecies.**

*(Consegna rinviata o condizionata)*

1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espirla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

### **Art. 11-septiesdecies.**

*(Consegna successiva)*

1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro dell'Unione europea può avvenire con l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 11-decies, comma 2.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 11-septies, commi 3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 11-duodevicies, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

#### **Art. 11-duodevicies.**

##### *(Principio di specialità)*

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 11-septies, commi 3 e 4;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità

giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 11-*septies*, commi 3 e 4.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 11-*decies*, comma 2.

#### **Art. 11-*undevicies*.**

*(Transito)*

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

*a)* non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

*b)* il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

#### **Art. 11-*vicies*.**

*(Competenza)*

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

*a)* dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

### **Art. 11-*unvicies*.**

#### *(Emissione del mandato d'arresto europeo)*

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 11-*vicies* emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 11-*duovicies*.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

### **Art. 11-*duovicies*.**

#### *(Contenuto del mandato d'arresto europeo)*

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) l'indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 11-*vicies*;

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 11-*quatervicies*, comma 1.

#### **Art. 11-*tervicies*.**

*(Computo della custodia cautelare espiaata)*

1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiaata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

#### **Art. 11-*quatervicies*.**

*(Sequestro e consegna di beni)*

1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.

**Art. 11-quinquies.***(Spese)*

1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

**Art. 11-sexvicies.***(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1<sup>a</sup> gennaio 2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente capo in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d'arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 11-quinquies, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto».

**11.0.4**

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO, DONATI, PIZZINATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:*

## «CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA DECISIONE QUADRO 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, DEL 28 FEBBRAIO 2002 CHE ISTITUISCE L'EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ)

**Art. 11-bis.***(Finalità ed oggetto)*

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a dare attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28

febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata: «Decisione».

**Art. 11-ter.**

*(Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust)*

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

**Art. 11-quater.**

*(Assistenti del membro nazionale)*

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale.

3. L'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

**Art. 11-quinquies.**

*(Durata dell'incarico e trattamento economico)*

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

2. I magistrati ordinari ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente, mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

**Art. 11-sexies.***(Poteri del membro nazionale dell'Eurojust)*

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3,



della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

*h)* partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

### **Art. 11-septies.**

*(Poteri del collegio dell'Eurojust)*

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione.

### **Art. 11-octies.**

*(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:

*a)* richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi;

*b)* accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;

c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.

#### **Art. 11-novies.**

*(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione.

2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

**Art. 11-decies.**

*(Designazione dei corrispondenti nazionali)*

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

**Art. 11-undecies.**

*(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999)*

1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

**Art. 11-duodecies.**

*(Norma di copertura)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**11.0.5**

CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, DONATI, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI, BEDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Delega al Governo per recepimento delle direttive in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento delle seguenti direttive:

a) direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

b) direttiva 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

c) direttiva 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale ultimo termine, i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la più ampia trasparenza dei mercati finanziari, anche attraverso la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano negli stessi mercati, a tutela della fiducia degli investitori, con particolare riguardo alle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati;

b) garantire agli investitori, con particolare riguardo alle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati, un livello di informazione e di tutela adeguato alle circostanze e alla tipologia dell'investimento;

c) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva, tenendo conto delle disposizioni comunitarie di attuazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1;

d) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE, individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

e) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto di ufficio;

f) disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni comunitarie di applicazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera c), anche in relazione all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione: 2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate; 2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il potere della medesima autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico; 2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico; 2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate; 2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una

manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai principi di trasparenza e di correttezza;

7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

g) fermi restando i poteri di cui all'articolo 185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri soggetti non vigilati, stabilendo tra l'altro che la CONSOB possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica;

3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

h) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25 mila euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

i) prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

l) prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

*m)* disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

*n)* prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato includono la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

*o)* per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;

*p)* stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB;

*q)* disciplinare l'imputazione della responsabilità delle violazioni di cui al presente comma, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

*r)* prevedere norme transitorie che disciplinano gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 1, all'allegato B, ivi richiamato, inserire le seguenti direttive:*

«2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

**11.0.6**

MONTAGNINO, BEDIN, D'ANDREA, TREU, DATO, BATTAFARANO, CAVALLARO, COVIELLO, PIZZINATO, BUDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Delega al Governo per recepimento della Direttiva 2003/18/CE che modifica la Direttiva 2003/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge».



**11.0.1**

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.3, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, recepita con decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, a partire dal 1° gennaio 2005 è obbligatorio riportare nell'etichettatura dell'olio d'oliva l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al presente comma.

2. A partire dal 1° gennaio 2005, gli oli d'oliva sottoposti a procedimento di raffinazione devono riportare in etichetta la seguente dizione: "olio rettificato con procedimento di raffinazione industriale"».

**11.0.7**

COLETTI, BEDIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.3, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, recepita con decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, a partire dal 1° gennaio 2005 è obbligatorio riportare nell'etichettatura dell'olio d'oliva l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al presente comma.

2. A partire dal 1° gennaio 2005, gli oli d'oliva sottoposti a procedimento di raffinazione devono riportare in etichetta la seguente dizione: "olio rettificato con procedimento di raffinazione industriale"».

---



